

**COMUNE DI ROMA
CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

U.O. SCUOLA



ANNO DI STUDI 2006

LA PATENTE A PUNTI
tra precisazioni ministeriali e interventi giurisprudenziali

LA PATENTE A PUNTI

tra precisazioni ministeriali e interventi giurisprudenziali

1. Premessa
2. La comunicazione all'anagrafe
3. I provvedimenti successivi
4. Le violazioni non contestate immediatamente
5. La notifica del verbale alla persona indicata quale autore della violazione
6. La circolare Min. interno del 14 settembre 2004
7. L'impugnabilità del verbale da parte dell'autore della violazione
8. Ulteriori precisazioni della circolare Min. interno del 14 settembre 2004 e della circolare del 10 novembre 2005
9. Conclusione

Silvio PADULA
*Dirigente della Polizia Municipale
di Roma*

febbraio 2006

LA PATENTE A PUNTI

tra precisazioni ministeriali e interventi giurisprudenziali

1) Premessa

L'attribuzione di un punteggio iniziale ad ogni patente (20 punti) e la decurtazione di un numero di punti (variabile da 1 a 10) in conseguenza di numerose violazioni sono state introdotte, per tutte le patenti esistenti e per quelle che saranno rilasciate in futuro, dal D.lvo 15 gennaio 2002, n.9, che ha introdotto nel codice l'art.126-bis. La tabella dei punteggi da decurtare, allegata all'art.126 bis e lo stesso testo dell'articolo sono stati modificati con decreto-legge 27 giugno 2003, n.151, convertito con modifiche, in legge 1 agosto 2003, n.214.

Il punteggio da decurtare va *raddoppiato* per coloro che, al momento della violazione, abbiano conseguito la patente da meno di tre anni, ma la norma sul raddoppio dei punti vale soltanto per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore.

Se sono accertate contemporaneamente più violazioni che comportano decurtazioni di punti dalla patente, *la decurtazione massima* ammissibile per tali violazioni contestuali è di 15 punti, ma tale disposizione relativa al "tetto" massimo di penalità non è applicabile se, anche per una sola delle violazioni contemporaneamente accertate, è prevista la sanzione accessoria della sospensione (o revoca) della patente.

Alla perdita totale del punteggio il titolare deve sottoporsi ad esame di idoneità tecnica ai sensi dell'art.128 del codice.

L'agente accertatore deve indicare nel verbale il punteggio da sottrarre mediante una formula del genere: "*La violazione dell'art... del codice della strada determina la decurtazione di n... punti della patente*". Se con un solo verbale sono contestate più infrazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna infrazione va indicato il relativo punteggio. Ove si tratti di infrazioni contemporanee che comportino l'applicazione del "tetto" di 15 punti sarà riportata, dopo il punteggio per ciascuna violazione, la dicitura: "*Le violazioni accertate, ricorrendo le condizioni del comma-1bis dell'art.126-bis del c.s. determineranno complessivamente la decurtazione di 15 punti*". L'organo da cui dipende l'agente accertatore ne darà notizia per via telematica all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida presso il D.T.T., entro 30 giorni dalla "definizione" della contestazione effettuata.

La contestazione sarà considerata "definitiva" quando:

- sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa;
- siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi;
- siano decorsi (inutilmente) i termini per proporre i suddetti ricorsi.

Ciascun conducente potrà controllare lo stato della propria patente presso l'anagrafe nazionale e, se abbia subito una decurtazione, *potrà recuperare* 6 punti (ovvero 9 punti per i titolari di C.A.P. e di patente B oppure titolari di patenti C, C+E, D, D+E) mediante la frequenza di corsi di aggiornamento ovvero recuperare il punteggio iniziale (20 punti) per effetto della mancanza di penalità per due anni (salvo il caso di perdita totale del punteggio).

Per coloro che, invece, abbiano la patente a punteggio pieno è previsto un *ulteriore credito* di due punti se, sempre per un periodo di due anni, non commettano violazioni da cui derivi decurtazione di punti.

Il credito massimo così conseguito non può superare i dieci punti.

La decurtazione riguarda le patenti *rilasciate in Italia* ed anche quelle dei cittadini dell'Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'originario documento di guida (queste ultime distinguibili perché riportano gli

estremi dell'operazione di riconoscimento su etichetta adesiva applicata sulla patente, rilasciata dal D.T.T.).

La penalità (annotazione dei punti) riguarda inoltre (art.6-ter della legge 1 agosto 2003, n.214, di conversione del Decreto.legge 151/2003) le patenti *rilasciate da Stato estero ove non vige la patente a punti*.

Per i titolari di tali patenti che abbiano commesso in Italia nell'arco di un anno violazioni per almeno 20 punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni.

Se i 20 punti sono raggiunti in un periodo di tempo di due anni, l'inibizione alla guida dura un anno (dura invece sei mesi se lo stesso punteggio è raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni).

Anche per tali violazioni l'organo da cui dipende l'agente accertatore ne darà notizia ad apposita banca dati presso il D.T.T., con le medesime modalità sopra riportate.

In materia di sospensione della patente la giurisprudenza ha affermato il principio che essa può avvenire solo se il possesso di una patente costituisca titolo necessario per condurre il veicolo (Cass.civ.sez. unite, 29 marzo 2002, n.12316).

Per la stretta analogia delle ipotesi, lo stesso principio va ritenuto applicabile anche alla decurtazione di punti dalla patente.

Ne deriva che la decurtazione è inapplicabile ove la violazione sia commessa da conducenti di velocipedi e ciclomotori ovvero da passeggeri di veicoli (trasportati).

2) La comunicazione all'anagrafe

La comunicazione all'anagrafe nazionale va effettuata da parte dell'organo da cui dipende l'agente accertatore, come si è detto, entro 30 giorni dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia, dell'avvenuta definizione e quindi:

- dell'avvenuto pagamento
- della scadenza (inutile) del termine per la proposizione dei ricorsi
- dell'esito degli stessi ricorsi.

La prima osservazione circa la nuova disciplina riguarda la tabella riportante le penalità.

Mentre la legge di delega (criterio qq) ed il comma 1 dell'art.126-bis prevedono la decurtazione del punteggio per due gruppi di violazioni: quelle che comportano la sanzione accessoria della sospensione della patente e quelle (indicate in apposita tabella) consistenti in violazione delle norme di comportamento (titolo V del codice), la tabella contiene l'elencazione esclusivamente delle violazioni delle norme di comportamento. Le violazioni diverse da quelle indicate nella tabella, non possono quindi dare luogo a comunicazione per la sottrazione di punti.

Altra osservazione relativa alla tabella è che essa non tiene conto, nel determinare i punti di penalità, della gravità o meno della sanzione prevista per la violazione.

In merito al termine dei 30 gg. dalla conoscenza dell'avvenuta definizione dell'illecito per effettuare la comunicazione, possono verificarsi le seguenti situazioni a seconda del tipo di definizione:

- a) definizione per pagamento.

Esso può avvenire presso la cassa dell'apposito servizio, del Corpo o del Comune. In tal caso normalmente il termine di 30 gg. decorrerà dalla data del pagamento (salvo casi eccezionali, nei più grandi comuni, ove il comando dei vigili venga informato successivamente).

Può avvenire tramite conto corrente postale o altri mezzi. In tali casi occorrerà che pervenga al comando l'elenco dei pagamenti effettuati. Da tale data cominceranno a decorrere i 30 giorni per la comunicazione all'anagrafe nazionale.

- b) definizione per conclusione delle procedure dei ricorsi.

- Per il ricorso amministrativo al prefetto, questo potrà considerarsi concluso solo se, una volta emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, la stessa non venga impugnata mediante opposizione al giudice di pace (e perciò decorsi 30 gg. dalla notifica senza che sia proposta opposizione al giudice di pace). Solo dopo il decorso inutile dei 30 gg. per il ricorso comincia a decorrere il termine per la comunicazione.

- Per il ricorso in opposizione diretta al giudice di pace contro il verbale, questo potrà considerarsi concluso solo se, una volta emessa la sentenza di reiezione dell'opposizione (e quindi di condanna al pagamento), avverso di essa non venga proposto ricorso per cassazione, e quindi solo dopo trascorso inutilmente il termine di giorni 60 per proporre tale ricorso.

Naturalmente, sia in caso di ricorso amministrativo che giurisdizionale occorre che sia il Prefetto che il giudice di pace avvertano l'organo di polizia stradale dell'esito dei ricorsi e dell'eventuale proposizione di ulteriori impugnazioni.

Nella pratica tuttavia, specie nei primi tempi, si sono avute numerose carenze nelle comunicazioni agli organi di polizia stradale, con particolare riguardo a quelle da parte degli uffici del giudice di pace.

A dubbi può dare luogo l'ipotesi di mancato pagamento nel termine (di 60 gg. dalla contestazione o notifica del verbale) e di contemporanea mancanza di ricorso, sia amministrativo che giurisdizionale.

In tal caso, però, come è noto, il verbale diviene "titolo esecutivo" per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (c.3 dell'art.203). Seguirà l'iscrizione a ruolo del debito e la notifica della cartella esattoriale. Tali disposizioni inducono a concludere che il termine di gg. 30 per la comunicazione all'anagrafe nazionale decorra dalla scadenza del termine di 60 gg. dalla contestazione o notifica in mancanza di pagamento e di ricorso (amministrativo o giurisdizionale).

3) I provvedimenti successivi

Alla perdita totale del punteggio di 20 punti il Dipartimento per i trasporti terrestri disporrà, con proprio provvedimento notificato all'interessato, la revisione della patente. Il titolare avrà 30 giorni di tempo per sottoporsi all'accertamento di idoneità di cui all'art. 128 del codice.

Soltanto in caso di inosservanza di tale termine il Dipartimento per i trasporti terrestri emanerà ulteriore provvedimento (anch'esso da notificare) di sospensione della patente a tempo indeterminato e ritiro della stessa (notifica e ritiro da eseguirsi a cura degli organi di polizia stradale).

Dalla disciplina suddetta deriva che il titolare di patente a punteggio zero potrà continuare lecitamente a guidare non solo fino alla notifica del primo provvedimento (quello di revisione della patente) ma anche nel periodo utile per effettuare l'accertamento di idoneità alla guida (fino a un massimo di 30 giorni successivi alla notifica).

Trascorso inutilmente tale periodo e fino alla notifica del provvedimento di sospensione della patente, la guida non sarà più lecita e, in caso di violazione, saranno applicabili le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 128 (€ 71,00 e sanzione accessoria del ritiro della patente).

Dopo la notifica del provvedimento di sospensione, all'ipotesi di guida sarà applicabile la sanzione di cui all'art. 218 – c.6 – del codice (sanzione pecuniaria amministrativa e sanzione accessoria della revoca della patente nonché del fermo del veicolo).

Le ipotesi di cui sopra riguardano il caso in cui il titolare non si presenti agli esami per l'accertamento dell'idoneità alla guida (revisione della patente).

Se invece il titolare si presenti nel termine per sottoporsi all'esame, può darsi che non lo superi. In tal caso l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri provvederà alla revoca della patente ai sensi dell'art.130 del codice.

Fino alla comunicazione del provvedimento di revoca della patente (e quindi anche nel periodo compreso tra il mancato superamento dell'esame e la comunicazione della revoca) il titolare potrà continuare lecitamente a guidare (salvi eventuali diversi impedimenti).

4) *Le violazioni non contestate immediatamente*

Una disposizione che poteva far sorgere dubbi riguardava la procedura per la sottrazione di punti dalla patente in caso di violazione non contestata immediatamente (caso di mancata identificazione del conducente).

L'art. 126-bis prevedeva, al comma 2, che, in tal caso, la segnalazione fosse effettuata "a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta... i dati personali e dalla patente del conducente al momento della commessa violazione".

Aggiungeva poi che, se proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o delegato "è tenuto a fornire gli stessi dati".

Conclude affermando, in caso di proprietario persona giuridica, che "se il proprietario omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8".

Il dato normativo dunque affermava che, se proprietario è una persona fisica, e questi non avesse comunicato entro il termine gli estremi del conducente, fosse soggetto alla decurtazione il proprietario stesso, mentre se proprietario è una persona giuridica e il legale rappresentante non comunica entro il termine gli stessi dati, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180 - c.8-.

Poteva sussistere il dubbio se, in caso di comunicazione non effettuata nel termine, al proprietario - persona fisica - dovesse essere applicata solo la decurtazione di punti o anche la sanzione prevista dall'art. 180 - c.8 - per l'omessa comunicazione.

Il Ministero dell'interno, con circolare prot. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, aveva ritenuto applicabile al proprietario - o soggetto equiparato - la sola decurtazione di punti e non anche la sanzione di cui all'art. 180 - comma 8.

L'interpretazione ministeriale poteva tuttavia suscitare perplessità, considerato che (anche se in casi limitati) il proprietario del veicolo può non essere titolare di patente.

Almeno per tali casi, sembrava incoerente ritenere che il proprietario che non fornisce i dati del conducente nel termine, non fosse soggetto ad alcuna sanzione, né a decurtazione di punteggio dalla patente.

Sussistevano tuttavia seri dubbi di costituzionalità circa le disposizioni sull'applicabilità di decurtazione di punti dalla patente anche nei casi di mancata identificazione del conducente.

Essi erano sembrati sotto più aspetti giuridicamente fondati (vale la pena di ricordare quelli relativi alla disparità di trattamento tra proprietari di veicoli - persone fisiche - titolari di patente di guida e proprietari non titolari di patente ed alla discutibile "automaticità" della decurtazione di punti ad altra persona a seguito di comunicazione del proprietario del veicolo).

La disposizione dell'art.126-bis -comma 2 circa la decurtazione di punti dalla patente al proprietario -persona fisica- che non comunichi i dati del conducente nel termine di 30 giorni dalla notifica del verbale contenente l'apposito invito è stata quindi sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. Questa (sent. 12-24 gennaio 2005, n.27, pubblicata sulla G.U. del 26 gennaio 2005) ha dichiarato l'incostituzionalità di tale disposizione.

Essa va ora interpretata nel senso che, ove la violazione non sia stata contestata immediatamente (cioè nel caso di mancata identificazione del conducente), il proprietario che non ottemperi all'obbligo di fornire entro trenta giorni i suddetti dati all'organo di polizia che procede sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 180 - comma 8 - del codice (e non alla decurtazione di punti della patente).

E' da ritenere che nel caso di comunicazione effettuata nel termine di non ricordare chi conducesse il veicolo al momento dell'infrazione (come pure in caso di comunicazione incompleta), essa va equiparata ad una omessa comunicazione.

Su tale argomento era intervenuto il decreto-legge n.184 del 21 settembre 2005 che, modificando il testo del comma 2 dell'art. 126-bis, aveva introdotto una sanzione specifica per l'omessa comunicazione (p.m.r. € 250) ed aveva portato il termine per effettuare la comunicazione a 60 giorni dalla notifica del verbale. Esso aveva inoltre previsto la riattribuzione, ma solo su istanza dell'interessato, dei punti decurtati dalla patente di guida del proprietario del veicolo che avesse omessa la comunicazione, prima della sentenza della Corte costituzionale n.27 del 2005 di cui sopra.

Tuttavia le integrazioni ed emendamenti approvati in sede di disegno di legge di conversione del decreto (tra cui vi era anche la modifica della disciplina del fermo e sequestro di motocicli e ciclomotori introdotta dal decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito in legge 17 agosto 2005, n.168, che è apparsa eccessivamente rigorosa) sono state così numerose che il governo ha preferito lasciarlo decadere.

In conseguenza della mancata conversione in legge del decreto, oggi la sanzione applicabile per l'omessa comunicazione entro 30 giorni è ancora quella di cui all'art.180-comma 8.

Non è dato prevedere quando si perverrà ad una modifica della normativa sul punto che ci interessa, anche se è stata ipotizzata una revisione di essa per l'estate del 2006.

Ove invece il proprietario – o soggetto equiparato – comunichi i dati del conducente, prima di procedere alla decurtazione dei punti a carico di quest'ultimo, si procede, pur non essendo ciò espressamente previsto dall'art. 126 bis, alla notifica anche ad esso del verbale dell'infrazione, allo scopo di porlo in condizione, eventualmente, di difendersi, come disposto dalle circolari del Min. interno del 12 agosto 2003 e del 14 settembre 2004.

5) La notifica del verbale alla persona indicata quale autore della violazione.

Circa quest'ultimo punto, va precisato però che l'art. 126-bis non prevede in modo espresso che il verbale di accertamento della violazione debba essere notificato (e nemmeno "comunicato") alla persona indicata dal proprietario (o soggetto equiparato) quale conducente del veicolo al momento della violazione.

Tuttavia già la circolare Min. interno del 12 agosto 2003, citata nel paragrafo precedente, conteneva un accenno a tale questione. Al punto 4 la circolare afferma che il verbale da notificare al proprietario (o soggetto equiparato) deve contenere l'invito a far conoscere, entro 30 giorni, l'identità del conducente, "al quale il verbale di contestazione sarà successivamente notificato".

La necessità (o almeno l'opportunità) di una tale ulteriore notifica viene giustificata, in dottrina, sia per l'esistenza della disposizione di cui all'art.201 -c.1- del codice "qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro 150 giorni dalla data in cui risultano dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo..." (riapertura del termine per identificazione successiva) sia, in modo più appropriato, per assicurare alla persona cui dovranno essere sottratti i punti dalla patente il diritto di difesa, cioè per porre l'interessato in condizioni di difendersi ed eventualmente contestare le risultanze del verbale.

Sta di fatto dunque che la notifica del verbale alla persona indicata dal proprietario del veicolo viene effettuata dagli organi di polizia stradale. Tale prassi appare, in linea di principio, equa e, se non proprio "necessaria" per la validità della futura decurtazione, almeno opportuna.

La scelta per la via della "notifica" del verbale alla persona indicata come l'effettivo responsabile della violazione apre tuttavia la strada ad alcuni problemi pratici.

Il primo può esporsi come segue:

Dato per scontato che la persona indicata quale autore della violazione, alla quale viene effettuata la notifica del verbale può in via generale proporre i ricorsi contro il medesimo (altrimenti la notifica stessa non avrebbe alcun scopo), sorge il problema della proponibilità -o meno- dei ricorsi contro il verbale anche nel caso in cui il proprietario del veicolo (o soggetto equiparato) abbia già provveduto al pagamento in misura ridotta.

Se da un lato infatti, una volta che si sia ammessa la possibilità di ricorrere in via di principio, sembra assurdo che tale possibilità possa considerarsi preclusa per effetto di un comportamento altrui, dall'altro lato bisogna tener conto del chiaro dato normativo: ai sensi degli artt.203 e 204-bis del codice infatti il ricorso al prefetto o al giudice di pace possono essere proposti solo "qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta".

6) La circolare Min. interno del 14 settembre 2004

Il Min. dell'interno, con circolare 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004, fornendo chiarimenti per l'applicazione della patente a punti, ha dato la propria direttiva in materia.

La circolare, innanzi tutto, cerca di limitare l'onere della notifica dei verbali alla persona indicata come autore della violazione dal proprietario, escludendolo nel caso in cui la stessa firmi una formale dichiarazione di responsabilità e questa venga fatta pervenire all'organo procedente.

La citata circolare (punto 2) afferma infatti che, ove il proprietario del veicolo provveda al pagamento e faccia pervenire all'ufficio procedente una dichiarazione sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida (dichiarazione con firma autenticata ovvero valida come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in forma autocertificata ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) con cui la stessa affermi di aver preso visione di copia del verbale e, consapevole delle responsabilità penali per il caso di false attestazioni, dichiararsi di essere l'autore della violazione, non si procederà ad ulteriore notifica del verbale e la decurtazione del punteggio dalla patente sarà attribuita al dichiarante.

La circolare prosegue poi (sempre al punto 2) affermando che:

- a) La notifica ulteriore sarà invece necessaria ove il proprietario del veicolo comunichi le generalità del conducente senza unire una dichiarazione dello stesso redatta nella forma sopra descritta e ciò *sia che il proprietario abbia provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta, sia che non abbia effettuato tale pagamento.*
- b) Anche in caso di pagamento in misura ridotta intervenuto, se la comunicazione inviata non è del tipo formalmente sottoscritto dall'autore della violazione, *il verbale non potrà considerarsi "definito"* e conseguentemente deve essere riconosciuta alla persona indicata quale effettivo trasgressore la possibilità, a seguito di notifica del verbale, di provvedere a presentare ricorso ai sensi degli artt.203 o 204-bis del codice.

La somma versata dal proprietario sarà contabilizzata senza che costituisca "pagamento in misura ridotta" e tenuta ferma fino a quando non si esaurisca la procedura amministrativa anche per la persona indicata come effettivo trasgressore.

- c) Se il conducente cui è stato notificato il verbale abbia presentato ricorso, la somma in precedenza versata dall'obbligato in solido deve essergli restituita (comunicandogli che la persona indicata come trasgressore ha prodotto ricorso).

7) L'impugnabilità del verbale da parte dell'autore della violazione

La questione della proponibilità o meno del ricorso da parte della persona indicata quale effettivo trasgressore, pure se limitata al solo ricorso giurisdizionale nonché quella (connessa) dei limiti delle richieste proponibili con il ricorso è stata affrontata nel 2005 dalla Corte costituzionale che, con sentenza n.471 del 28 dicembre 2005, pur dichiarando infondata l'eccezione di

incostituzionalità dell'art.204-bis del codice nella parte in cui consente il ricorso al giudice di pace (alternativamente al ricorso al prefetto) solo se “non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta”, ha *stabilito il modo di interpretare tale norma*.

La Corte non ha accolto l'eccezione avendo ritenuto che la norma dell'art. 204-bis *non preclude* allo stesso *la possibilità di adire il giudice per escludere l'applicazione a suo carico della sanzione della decurtazione di punti* dalla patente.

Partendo dal presupposto che la decurtazione di punti non va considerata come una sanzione “accessoria” a quella pecuniaria, bensì, per il trasgressore indicato come autore della violazione, come una sanzione “principale” e “personale”, la norma di cui all'art. 204-bis c.s. che ammette il ricorso solo se “non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta”, va interpretata., ha stabilito la Corte, nel senso che il ricorso è precluso solo quando è stata conclusa ogni procedura applicativa di sanzioni e non quando, per un soggetto diverso dall'obbligato in solido e cioè per il conducente, sia ancora pendente il procedimento per l'applicazione della decurtazione di punti.

Il conducente indicato quale autore dell'infrazione e quindi assoggettabile a decurtazione può dunque ugualmente ricorrere al giudice contro il verbale anche se il responsabile in solido ha già provveduto al pagamento.

La sentenza in commento si riferisce quindi solo al ricorso giurisdizionale.

Essa tuttavia conferma la validità dell'interpretazione data dal Min. dell'interno con la citata circolare che aveva ritenuto ammissibili, in presenza del pagamento in misura ridotta, sia il ricorso giurisdizionale che quello amministrativo da parte del conducente soggetto alla decurtazione di punti dalla patente, cui pertanto il verbale relativo all'infrazione va necessariamente notificato anche se nel frattempo sia intervenuto da parte dell'obbligato in solido il pagamento.

In conclusione dunque deve ritenersi che la persona indicata quale autore della violazione può ricorrere contro il verbale, al solo fine di contestare la legittimità della decurtazione di punti dalla propria patente, sia mediante il ricorso al giudice di pace previsto dall'art.204-bis, sia mediante il ricorso al prefetto previsto dall'art.203, nonostante che il responsabile in solido abbia provveduto al pagamento in misura ridotta.

Circa i limiti delle richieste proponibili con il ricorso, la citata sentenza n.471 del 28 dicembre 2005 ha precisato che l'eventuale ricorso dell'autore della violazione non può essere considerato propriamente diretto all'annullamento del verbale, bensì esclusivamente all'accertamento della sua illegittimità, al “solo e specifico scopo” di escludere che esso possa costituire titolo per procedere alla decurtazione di punti dalla sua patente e per escludere altresì che l'obbligato in solido che ha provveduto al pagamento possa esercitare nei suoi confronti l'azione di regresso prevista dal comma 4 dell'art.196.

Quanto precede deve oggi ritenersi valido anche il ricorso amministrativo al prefetto.

Ne deriva che secondo la sentenza in esame il pagamento in misura ridotta effettuato dal responsabile in solido rimarrebbe fermo, contrariamente a quanto affermava la circolare Min. interni del 14 settembre 2004, anche in caso di accoglimento del ricorso proposto dall'effettivo trasgressore.

Conseguentemente sarebbero superate le affermazioni di essa circa la contabilizzazione del versamento senza che lo stesso costituisca pagamento in misura ridotta e circa l'onere di restituire la somma in caso di ricorso presentato (di cui al precedente n. 6), lettere b –secondo periodo – e c).

8) *Ulteriori precisazioni della circolare Min. interno del 14 settembre 2004 e della circolare del 10 novembre 2005*

La circolare del 14 settembre 2004 esamina poi il caso in cui la persona indicata come trasgressore non abbia presentato ricorso né abbia provveduto al pagamento entro 60 giorni dalla notifica ricordando che il verbale si deve intendere definito a suo carico. Pertanto potrà procedersi alla comunicazione all'anagrafe degli abilitati alla guida per la decurtazione dei punti a suo carico.

In tal caso, aggiunge la circolare, “la somma (eventualmente) pagata in precedenza dall’obbligato in solido sarà introitata quale pagamento in misura ridotta o quale acconto sulla somma da mettere a ruolo”.

La circolare Min.interno del 14 settembre 2004 esaurisce qui la trattazione dell’argomento “decurtazione dei punti nei confronti di titolare di patente identificato successivamente” (tratta poi di altri argomenti, sempre connessi alla decurtazione punti). Lo sforzo del ministero di fornire indicazioni agli organi di polizia stradale in una materia poco chiara a livello normativo appare apprezzabile.

Tuttavia desta impressione la mole di oneri per gli organi di polizia stradale ed il rallentamento nella procedura imposti dalla normativa sulla patente a punti per il caso di violazione non contestata immediatamente. Con la notifica alla persona indicata quale effettivo responsabile si riaprono infatti, in pratica, i termini per il pagamento e quelli per i ricorsi; di conseguenza si ampliano i motivi per cui si può ricorrere.

Ne derivano i numerosi oneri di istruttoria e di inoltro che ogni ricorso comporta.

La citata circolare Min. interno del 14 settembre 2004 fornisce poi altre interpretazioni:

- al punto 4: circa l’espressione di cui all’art. 126-bis qualora il proprietario sia una “persona giuridica”, questa va intesa come ogni figura giuridica diversa dalla persona fisica anche se sprovvista di “personalità giuridica” in senso stretto secondo il codice civile (e perciò la disposizione si applica a tutte le associazioni, imprese e società di persone intestatarie di veicoli);
- al punto 6: il termine di 30 gg. previsto dall’art.126-bis comma 2, entro il quale deve avvenire la comunicazione all’anagrafe, decorrente dal momento in cui l’organo di polizia riceve comunicazione dell’avvenuto pagamento in misura ridotta o della definizione dell’iter dei gravami contro il verbale, ha natura *ordinatoria e non perentoria*.

La circolare del Ministero dell’Interno prot.300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10 novembre 2005 ha poi esaminato il problema della decurtabilità o meno di punti dalla patente nel caso in cui la violazione del codice della strada sia commessa da un minore.

In tale ipotesi, come è noto, la contestazione o la notifica deve essere effettuata nei confronti della persona tenuta alla sorveglianza che va considerata come l’effettivo trasgressore.

Partendo dall’esatto presupposto che la decurtazione dei punti della patente costituisce una sanzione “di carattere schiettamente personale”, la circolare ha concluso che nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza sul minore non deve procedersi all’applicazione della decurtazione dei punti dalla patente per la violazione.

9) Conclusione

L’introduzione in Italia della patente a punti ha dato risultati apprezzabili sul piano della sicurezza stradale.

Specie nel primo periodo di applicazione della normativa si è avuta una notevole riduzione del numero degli incidenti stradali, con una diminuzione di circa il 15% su base annua.

Il punto debole della normativa è consistito proprio nell’estensione della decurtazione del punteggio al caso di conducente non inequivocabilmente identificato, cioè ai casi di mancata contestazione immediata della violazione. Su questo punto sono intervenute già due sentenze della Corte Costituzionale che hanno stabilito, la prima (sent. n. 27 del 2005) la non decurtabilità di punti dalla patente del proprietario o solidale che ometta la comunicazione dei dati del conducente e la seconda (sent. n. 471 del 2005) l’impugnabilità del verbale da parte del conducente nonostante l’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa da parte del responsabile in solido.

Essa ha causato, oltre all’aggravio di lavoro burocratico di cui si è detto al paragrafo precedente, altri dubbi operativi e possibili complicazioni. Basti pensare al caso in cui il destinatario della seconda notifica (persona indicata quale conducente) neghi la veridicità dell’affermazione

del responsabile in solido asserendo che conducente era una terza persona ovvero, più radicalmente, affermando la falsità della dichiarazione del proprietario.

Ha dato luogo inoltre alla possibilità di aggirare la norma indicando, quale autore dell'infrazione, persona consenziente titolare di patente che, tuttavia, non usi condurre autoveicoli.

Allo stato, il solo rimedio per contenere tali inconvenienti appare quello di procedere il più possibile alla contestazione immediata delle violazioni.

Silvio PADULA

www.anvu.it